

Comune di **TON**
Provincia di **TRENTO**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA**

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA

Art. 1

Sistema di canalizzazione.

E' fatto obbligo ai proprietari di stabili compresi nella zona servita dalla fognatura, di scaricare con appositi condotti, secondo le prescrizioni del presente regolamento, le acque nere ed in genere tutte le acque domestiche di rifiuto, nella fognatura comunale.

Le acque meteoriche, provenienti da cortili, tetti, terrazze, e da qualsiasi altra area scoperta, nonchè quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi, saranno convogliate nell'unica tubazione esistente.

Le acque nere provenienti da alberghi e le materie di scolo provenienti da industrie e laboratori, allorchè contengano sostanze che possano, a giudizio dell'amministrazione comunale, alterare le superfici delle tubazioni, danneggiare i manufatti o comunque alterare i processi di depurazione dei liquidi negli appositi impianti, non potranno scaricarsi nella fognatura pubblica se prima non saranno stati praticati quei trattamenti ed adempite quelle prescrizioni che l'amministrazione comunale si riserva di stabilire caso per caso, avuto riguardo alle esigenze dell'igiene e della conservazione delle opere di fognatura in relazione alle disposizioni della legge 10. 5.1976 n. 319 che reca le norme per la tutela dell'acqua dall'inquinamento, e della L.P.18.11.1978 n.47.

Art. 2

Zone sprovviste di rete di fognatura.

L'amministrazione comunale può esentare dagli obblighi di cui all'art. 1 nel caso sia dimostrata la difficoltà tecnica dell'allacciamento all'impianto pubblico o la eccessiva onerosità dello stesso, in relazione alle spese incontrate dagli altri obbligati.

In tal caso l'amministrazione comunale può autorizzare la costruzione di pozzi neri per la raccolta di liquami di fogna e lo smaltimento degli stessi insieme a quelli provenienti da acquai, lavatoi e comunque avanti origine domestica, ~~attraverso l'installazione di impianti di depurazione~~ ~~successiva dispersione~~ ai sensi della L.P. 18.11.1978 N. 47.

Il pozzo nero dovrà ricevere gli scarichi delle latrine e dei orinatoi e dovrà avere un volume utile a contenere il liquame prodotto in un anno dagli abitanti del fabbricato.

L'interno del pozzo nero dovrà essere intonacato con cemento lisciato in modo da renderlo impermeabile e l'accesso realizzato con coperchio in acciaio, o ghisa a tenuta ermetica e stagna.

Lo sfiato munito di sifone, si realizzerà con un tubo di

sufficiente diametro da portare oltre il tetto del fabbricato in posizione da non arrecare disturbo o disagio agli abitanti confinati.

I pozzi neri dovranno essere svuotati almeno una volta all'anno e l'operazione di svuotamento e trasporto dovrà essere eseguita solo nelle ore notturne, dalle ore 21 alle ore 6. I liquami verranno trasportati con autobotti a chiusura ermetica e verranno scaricati nei punti stabiliti dalla amministrazione comunale dentro il condotto di fognatura pubblica.

Per gli edifici che non possono avvalersi delle condutture pubbliche per le acque bianche, l'amministrazione comunale può autorizzare lo scarico di tali acque in corsi d'acqua o mediante pozzi perdenti nel terreno circostante, purché questo non sia già vincolato per altri scarichi e sia atto ad assorbire naturalmente le acque.

L'amministrazione comunale può revocare le autorizzazioni accordate ai sensi del presente articolo, qualora accerti che il sistema di smaltimento sia divenuto o dimostrato non idoneo.-

Art. 3

Avviso per l'allacciamento alla fognatura pubblica.

Con l'entrata in funzione della rate di fognatura pubblica o all'atto della sua estensione, il sindaco notificherà ordine ai proprietari dei fabbricati di presentare, entro il termine da fissarsi, domanda di allacciamento alla rete pubblica.

Tale domanda dovrà essere presentata anche dal proprietario di ogni nuova abitazione che verrà costruita ove già esiste la fognatura pubblica.

La domanda dovrà essere corredata di relativa planimetria quotata secondo le modalità indicate.

Tecnici del Comune forniranno agli interessati tutte le notizie ed elementi occorrenti per l'elaborazione dei progetti di allacciamento.

Qualora il proprietario del fabbricato non presenti domanda di allacciamento entro il termine stabilito, il Comune sarà autorizzato all'esecuzione del lavoro, con spese a carico del censita.

Art. 4

Esecuzione degli allacciamenti.

I proprietari di stabili autorizzati all'allacciamento devono provvedere alla esecuzione delle opere di loro competenza per l'allacciamento alla fognatura entro un anno dalla data di autorizzazione.

Il Comune sarà autorizzato all'esecuzione del lavoro con spese a carico del censita, qualora questi non ottemperasse entro il termine di cui sopra.

Le opere di allacciamento ricadenti nel sottosuolo pubblico, sono eseguite, a spese del proprietario obbligato, direttamente dal Comune o per mezzo di imprese di sua

fiducia.

L'amministrazione comunale potrà tuttavia concedere, a suo esclusivo giudizio, agli interessati, che ne facciano richiesta, l'autorizzazione ad eseguire per proprio conto anche i tratti degli allacciamenti che ricadono sul suolo pubblico, purchè siano fornite le necessarie garanzie per una regolare esecuzione dell'allacciamento stesso e per il ripristino del fondo stradale interessato ai lavori. All'atto dell'allacciamento, il Comune invierà un suo incaricato per un controllo ed a garanzia che le opere siano eseguite secondo i criteri stabiliti.

Art. 5

Proprietà e manutenzione dei condotti di allacciamento.

Le opere di allacciamento esistenti tra la rete pubblica di fognatura e gli impianti interni, sono di proprietà comunale per la parte ricadente sul suolo pubblico e di proprietà privata per la parte rimanente.

Il Comune ed i privati provvedono rispettivamente alla manutenzione e riparazione delle parti di loro competenza.

Ove venga accertato che eventuali rotture o ingombri alla tubatura ricadente sul suolo pubblico, siano state originate da trascuratezza, manomissioni o trasgressioni ai regolamenti da parte degli utenti, le spese occorrenti per le riparazioni saranno a carico del proprietario dello stabile interessato.

Gli utenti debbono segnalare tempestivamente al Comune ogni difetto di funzionamento dell'impianto pubblico di fognatura.

Le condutture private di allacciamento devono essere mantenute costantemente in perfetta efficienza.

Art. 6

Modalità degli allacciamenti.

Ogni edificio deve di norma essere allacciato alla fognatura pubblica mediante una tubazione per le acque bianche e per quelle nere, salvo che ragioni tecniche, da valutare dall'amministrazione comunale, rendano di volta in volta necessari allacciamenti plurimi.

Le pendenze dei tubi di allacciamento della canalizzazione, interna con la fognatura comunale, non dovranno essere inferiori al 2%.

Se per gli edifici già esistenti si presentassero casi particolari da richiedere qualche deroga al presente articolo, l'amministrazione comunale stabilirà, a suo esclusivo giudizio, per ciascuno di essi, le prescrizioni che riterrà opportune.

Il tracciato delle tubazioni dovrà essere conforme a quanto stabilito all'atto della concessione all'allacciamento.

Messuno degli apparecchi di scarico della fognatura interna dello stabile (closet, lavabo, acquai, bagni, etc.) può avere la bocca di scarico a livello inferiore al piano stradale.

Deroghe a questa prescrizione, quando sia possibile l'allacciamento alla fognatura, possono essere concesse alle seguenti condizioni:

- che siano adottati provvedimenti atti ad evitare rigurgiti;-

- che il proprietario dello stabile rilasci dichiarazione scritta con la quale sollevi il Comune da ogni responsabilità per danni che nonostante le precauzioni prese, potessero derivare al suo stabile o a terzi per rigurgiti o altre cause.

Qualora per ragioni speciali venisse concessa nei sotterranei l'installazione di apparecchi di scarico i quali, a causa della differenza del livello con la fognatura pubblica, non potessero essere allacciati, il sindaco potrà autorizzare la costruzione di apposite vasche di raccolta munite di apparecchiature meccaniche per il sollevamento dei liquami e l'immissione degli stessi nella fognatura pubblica.

Art. 7

Canalizzazione interna.

Il proprietario di uno stabile che intende costruire o riparare qualsiasi canale di scolo, di acque nere o di rifiuto, deve inoltrare domanda al Comune corredata dai seguenti documenti ed indicazioni:

a) designazione precisa del fabbricato;-

b) indicazione dell'uso cui sono destinati i condotti;-

c) relazione esplicativa dei lavori da eseguire, corredata dai disegni relativi in doppio esemplare in scala non minore di 1:100, rappresentanti la planimetria dello stabile e delle adiacenze, con regolare progetto della canalizzazione da costruire o da sistemare, l'indicazione dei diametri dei tubi, delle rispettive pendenze, delle bocche e dei pozzetti di ispezione, dei sifoni, del punto di innesto nella rete pubblica e tutti i dettagli che interessino il regolare funzionamento della canalizzazione fino all'allacciamento della fognatura pubblica.

I disegni devono essere estesi secondo le norme del regolamento edilizio in vigore e contenere sezioni trasversali e longitudinali.

Per gli stabili di nuova costruzione e per quelli esistenti di cui si prevede l'ampliamento, i progetti di canalizzazione interna dovranno essere presentati contemporaneamente al progetto della costruzione.

Nel caso di riparazione di urgenza, la domanda potrà essere fatta verbalmente all'amministrazione comunale che de-

ciderà di conseguenza e successivamente l'interessato farà seguire regolare domanda.

Art. 8

Accertamenti e controlli.

Terminati i lavori per i quali è stato concesso il permesso il proprietario dovrà fare richiesta della visita di accertamento al Comune.

Tale visita di controllo è indispensabile nelle nuove abitazioni per ottenere il certificato di abitabilità o di agibilità.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario od il suo tecnico col personale occorrente per consentire le operazioni di verifica richieste dal comune.

La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato ed al presente regolamento nonché alle presunzioni di buon funzionamento senza che ciò possa costituire un collaudo ed adossare al Comune alcuna responsabilità.

L'amministrazione comunale previo avviso al proprietario interessato può effettuare accertamenti tecnici volti a verificare lo stato di manutenzione ed il buon funzionamento dell'impianto igienico interno.

Art. 9

Responsabilità del proprietario.

E' vietato immettere direttamente od indirettamente nella fognatura comunale materie o liquidi che in qualunque modo possano danneggiarla od ingombrarla.

Il proprietario dello stabile è tenuto a far rispettare le disposizioni di questo regolamento ai suoi inquilini ed è responsabile anche per le trasgressioni commesse dai medesimi così nei riguardi dei risarcimenti dei danni come delle ammende stabilite.

Art. 10

Diritto di passaggio di fognatura, attraverso proprietà privata.

Quando le condotte non possono altrimenti eseguirsi senza eccessivo dispendio o disagio se non attraverso la proprietà altrui, in seguito ad ordinanza motivata del sindaco, il vicino non potrà rifiutare la concessione di passaggio di condotti fognari e quella del passaggio temporaneo di operai e di materiali.

L'ordinanza del sindaco sarà rilasciata su richiesta dell'interessato o su rapporto dell'incaricato comunale.

Le indennità di passaggio sull'altrui proprietà saranno liquidate dalla parte interessata in base ad una perizia tecnica.

Art. 11

Canone di utenza.

A seguito dell'allacciamento alla rete di fognatura, ciascun proprietario è tenuto al pagamento di un canone annuo quale corrispettivo dei servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento ed allo scarico delle acque di rifiuto secondo le vigenti leggi in materia (art. 3 legge n. 786/81 convertita in legge n. 51/82) ed al versamento di una cauzione di Lire 100.000.= per ogni nuova richiesta di allacciamento.

A fine lavoro il tecnico incaricato dal Comune accerterà la regolare esecuzione dell'allacciamento e la cauzione verrà restituita.

Il canone annuo verrà determinato dall'amministrazione comunale con le modalità previste dalla legge.

Art. 12

Disposizioni transitorie.

Negli edifici già dichiarati abitabili dal Comune occorrerà ai fini dell'allacciamento con la fognatura pubblica, eseguire solo quei lavori di adeguamento dell'impianto igienico interno alla nuova normativa che l'amministrazione comunale giudicherà indispensabile.

Il termine per l'esecuzione dei lavori suddetti viene stabilito caso per caso.

I pozzi neri esistenti all'atto dell'allacciamento alla fognatura pubblica, devono essere spurgati o interrati o comunque eliminati entro trenta giorni dall'entrata in funzione dell'allacciamento.

Art. 13

Sanzioni amministrative.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge 10.5.1976 n. 319 e da altre norme legislative, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti con il presente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 106 e seguenti del T.U. della legge vigente nonché della legge 3.5.1967 n. 317 con una sanzione amministrativa fino a Lire 200.000.=

Art. 14

Sospensione del servizio.

Qualora si verificasse per qualsiasi causa qualche inconveniente nelle condutture fognarie comunali che richiedesse una temporanea sospensione di immissione private od altri provvedimenti, il Comune provvederà il più sollecitamente possibile, alle necessarie riparazioni ma in ogni caso non sarà mai tenuto per alcun motivo o pretesto al risarcimento dei danni.

Art. 15

Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui terminerà la pubblicazione del medesimo all'albo comunale.

Deliberato dal Consiglio Comunale con verbale del

4 giugno 1982

19 82 N. 5212

IL SINDACO

Il Segretario comunale

Pubblicato all'albo pretorio addì 7 giugno

19 82

giorno (1) (2) opposizioni.

Il Segretario comunale

Approvato dalla Sezione Provinciale del Comitato di controllo come da comunicazione

Visto: Il Sindaco

Il Segretario comunale

Pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune, e cioè dal 28 - 2 - 1983 al 15 - 3 - 1983

(2) senza opposizioni.

Dal Municipio, addì 16 marzo

19 83

Il Segretario comunale

Visto: IL SINDACO



GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

(1) Festivo/ o di mercato - (2) Con o senza.

N. 3756/3-12

